



Direzione Tecnica
il Direttore

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
Dipartimento per i trasporti terrestri e per i sistemi informativi e statistici
Direzione Generale del Trasporto Ferroviario
Via Caracci, 36 00157 Roma

IMPRESE FERROVIARIE Loro sedi
(secondo indirizzo)

ISPETTORATO LOGISTICO DELL'ESERCITO
Rep. Coordinamento e Supporti Generali
Uff. Movimenti e Trasporti
V.le Castro Pretorio, 123 00185 Roma

RETE FERROVIARIA ITALIANA Roma
Sig. Amministratore Delegato

RETE FERROVIARIA ITALIANA Loro sedi
(secondo indirizzo)

Oggetto: esecuzione delle attività di manovra negli impianti di R.F.I. SpA.

A seguito di numerosi quesiti pervenuti a questa Direzione, si ritiene opportuno fornire dei chiarimenti sulle responsabilità in merito all'esecuzione delle manovre negli impianti di R.F.I. SpA, precisando che per servizi di manovra si intendono sia le attività legate alla condotta dei mezzi di manovra per la movimentazione dei rotabili, sia tutte le attività di formazione treno.

Le suddette attività, quando non sono svolte su particolari impianti da personale di RFI SpA abilitato, devono essere eseguite secondo le condizioni di seguito definite.

- 1) Il personale utilizzato in attività di condotta e di formazione treni deve essere in possesso delle abilitazioni previste dalla normativa vigente.
- 2) Il personale di cui sopra deve essere impiegato conformemente alla normativa vigente da:
 - a) impresa ferroviaria in possesso di certificato di sicurezza ed assegnataria del servizio di manovra per aver acquisito tracce orarie su tratti di linea facenti capo all'impianto presso il quale vengono svolti i servizi.
 - b) impresa ferroviaria in possesso di certificato di sicurezza ed assegnataria di tracce orarie su tratti di linea diversi da quelli che fanno capo all'impianto presso il quale vengono svolti i servizi.

In questo caso le attività di manovra dovranno comunque essere ricondotte sotto la responsabilità della/e impresa/e ferroviaria/e in possesso di certificato di sicurezza ed assegnataria/e di tracce orarie su tratti di linea facenti capo all'impianto stesso.



- c) imprese che gestiscono raccordi ferroviari allacciati ad un impianto di R.F.I. SpA.

In questo caso l'impresa ferroviaria in possesso di certificato di sicurezza ed assegnataria di tracce orarie su tratti di linea facenti capo all'impianto stesso, dovrà essere garante del sistema di selezione, formazione, acquisizione e mantenimento delle competenze, nonché del mantenimento dei requisiti fisici del personale utilizzato dall'impresa che gestiscono il raccordo ferroviario, secondo quanto previsto dalla nota DI/TC/A1007/P/01/000213 del 08/03/01.

Di quanto sopra dovrà essere data evidenza da parte delle imprese ferroviarie interessate nei documenti previsti dal Sistema di Gestione della Sicurezza.

Quanto sopra vale a titolo prescrittivo ai sensi degli articoli 7 e 11 del DPR 146/99.

Si precisa comunque che quanto sopra descritto rimarrà valido solo se non in contrasto con i contenuti del nuovo decreto di recepimento delle Direttive 2001/12/CE, 2001/13/CE e 2001/14/CE.

Michele Elia

“SISTEMA DI RIFERIMENTO”
Direttiva ANSF n.1 / dir / 2012)